

S T A T U T O
DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
"STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO S.C.P.A."

1. DENOMINAZIONE

1.1 La Società è denominata "STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI", in forma abbreviata "STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO S.C.P.A.".

2. SEDE

2.1 La Società ha sede in Venezia.

2.2 La sede potrà essere trasferita nel territorio di un qualsiasi Comune della Provincia di Venezia con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.3 La Società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali e succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza nonché unità locali comunque denominate.

3. DURATA

3.1 La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata a norma di legge. (Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine).

4. OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società non ha scopo di lucro.

4.2 La Società ha per oggetto lo svolgimento di

- a) attività con fini istituzionali e
- b) attività commerciali di fornitura di servizi a valore aggiunto nel settore vetrario e affini.

Opera promuovendo tutte le iniziative e le attività ritenute necessarie e/o utili al fine di realizzare le finalità di cui sopra.

Le attività di tipo a) si riferiscono a quanto di interesse generale avente come fine la promozione del progresso tecnico dell'industria vetraria; tra queste a titolo esemplificativo:

- la promozione ed attuazione di iniziative di interesse pubblico nazionale ed internazionale;
- attività di ricerca e sviluppo precompetitiva;
- attività di divulgazione e informazione per favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e la promozione della qualità;
- attività di formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
- attività di normazione tecnica;
- consulenza alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

Le attività di tipo b) sono attività commerciali di interesse particolare quali a titolo esemplificativo:

- attività di ricerca industriale di carattere competitivo;

- attività di certificazione di prodotti, di processi produttivi e relativo impatto ambientale;
- analisi e controlli;
- assistenza tecnica presso gli stabilimenti industriali;
- attività di ispezione ed audit tecnici;
- consulenza ad imprese ed associazioni.

4.3 Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, comprese il rilascio di garanzie reali e personali, se nell'interesse sociale.

4.4 La Società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine e comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate.

4.5 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

5. DOMICILIO

5.1 Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci e che sono comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

6. CAPITALE

6.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero), diviso in n.400.000 (quattrocentomila) azioni aventi valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, così suddiviso:

- n.300.000 (trecentomila) azioni di categoria A (le "Azioni di Categoria A");
- n.100.000 (centomila) azioni di categoria B (le "Azioni di Categoria B").

La Società potrà deliberare eventuali ulteriori aumenti del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione di cui all'art.2441 del codice civile (le "Azioni di Categoria C"), da offrirsi a soggetti pubblici e/e privati, questi ultimi in quanto siano produttori di vetro nel territorio nazionale.

6.2 Le "Azioni di Categoria A", le "Azioni di Categoria B" e le "Azioni di Categoria C" sono nel seguito definite collettivamente le Azioni. Esse sono fornite dei diritti di cui al presente Statuto.

6.3 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilite dalla legge e dallo Statuto, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo e nei successivi dello Statuto.

6.4 Le "Azioni di Categoria A" conferiscono i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

(a) sono azioni riservate alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia (ora Camera di Commercio di Venezia Rovigo - Delta Lagunare), non gravate da prestazioni accessorie ai sensi dell'art.2345 del codice civile,

(b) sono sottoposte ai vincoli di trasferibilità di cui all'art.7, e

(c) non attribuiscono alcun obbligo di versamento di contributi in denaro ai sensi dell'art.2615/ter c.c. in relazione a quanto previsto all'art.27.

6.5 Le "Azioni di Categoria B" conferiscono i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

(a) sono azioni riservate ad ASSOVETRO SERVIZI, non gravate da prestazioni accessorie ai sensi dell'art.2345 del codice civile,

(b) sono sottoposte ai vincoli di trasferibilità di cui all'art.7, e

(c) attribuiscono l'obbligo di versamento di contributi in denaro ai sensi dell'art.2615/ter del codice civile in relazione a quanto previsto all'art.27.

6.6 Le "Azioni di Categoria C" conferiscono i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

(a) sono azioni riservate a soggetti terzi pubblici e/o privati, quest'ultimi in quanto siano produttori di vetro sul territorio nazionale;

(b) possono essere gravate da prestazioni accessorie ai sensi dell'art.2345 del codice civile,

(c) sono sottoposte ai vincoli di trasferibilità di cui all'art.7, e

(d) attribuiscono l'obbligo di versamento di contributi in denaro ai sensi dell'art.2615/ter del codice civile in relazione a quanto previsto all'art.27.

6.7 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art.2347 del codice civile.

6.8 Le azioni sono nominative. Ai sensi dell'art.2346 comma 1 del codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali spetta in virtù delle applicabili disposizioni normative.

6.9 Possono essere conferiti denaro, beni in natura o crediti, anche in sede di aumento del capitale sociale.

7. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

7.1 Ai fini del presente articolo con i termini "Trasferimento" o "Trasferire" si indica qualsiasi negozio o atto inter

vivos, anche a titolo gratuito (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l'impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, la vendita forzata, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d'azienda, ecc.), in forza del quale si consegua o si possa conseguire, in via diretta o indiretta e anche solo potenzialmente, il risultato del trasferimento (anche a termine o fiduciario) o dell'impegno al trasferimento (anche a termine o fiduciario) da parte di un socio alla sua controllante o ad una sua controllata o a una controllata della stessa controllante o a terzi della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di diritti inerenti le Azioni o insistenti sulle Azioni (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pegno, l'usufrutto ed in genere diritti amministrativi o patrimoniali sulle Azioni).

7.2 INTRASFERIBILITA'

7.2.1 Le "Azioni di Categoria A" e le "Azioni di Categoria B" non possono essere trasferite per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di costituzione della Società ai sensi dell'art.2355/bis del codice civile. I limiti di cui al presente articolo non si applicano ai trasferimenti infra-gruppo effettuati dai titolari di "Azioni di Categoria A" e/o dai titolari di "Azioni di Categoria B" alla propria rispettiva controllante o controllata o ad una controllata della stessa controllante.

7.2.2 Successivamente alla scadenza del predetto termine, i trasferimenti delle "Azioni di Categoria A" e delle "Azioni di Categoria B" saranno possibili soltanto verso operatori nazionali del settore del vetro e saranno altresì soggetti ai vincoli di cui al successivo art.7.3.

7.2.3 Le "Azioni di Categoria C" possono essere trasferite solo a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.6.6 (a), previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione, e sono soggette ai limiti di intrasferibilità di cui all'art.7.3. In caso di rifiuto di gradimento il socio alienante avrà diritto di recedere ai sensi dell'art.2355/bis del codice civile e le relative azioni saranno liquidate secondo i termini e le modalità previste dalla legge (art.2437/ter del codice civile).

7.3 DIRITTO DI PRELAZIONE

7.3.1 Fermo restando quanto previsto all'art.7.2, qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le azioni di cui è titolare, e riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione ai termini che seguono.

7.3.2 A tal fine, il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero messaggio di posta elettronica certificata, specificando il numero di azioni che intende trasferire ed allegando un'offerta scritta

del soggetto che intende acquistare che sia irrevocabile e vincolante e che contenga tutti i termini essenziali, incluso il corrispettivo proposto, le eventuali condizioni sospensive o risolutive (che non potranno riguardare la provvista dei fondi necessari per l'operazione né la valutazione discrezionale di verifiche di *due diligence*) e la data prevista per il perfezionamento del trasferimento.

7.3.3 Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione deve darne comunicazione, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al socio cedente, ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata; in tale lettera dovrà essere manifestata irrevocabilmente la volontà di

(i) acquistare azioni in misura proporzionale all'entità della partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società e alle condizioni indicate nella comunicazione, ed eventualmente (ii) acquistare ulteriori azioni in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri aventi diritto (le "Azioni di Riparto"), restando inteso che tale comunicazione di esercizio della prelazione avrà efficacia di accettazione dell'offerta fatta dal socio cedente ai sensi dell'art.1326 del codice civile.

7.3.4 Qualora uno o più aventi diritto non esercitino il diritto di prelazione, subentreranno automaticamente in tale diritto le altre Parti che abbiano manifestato l'intendimento di acquistare le Azioni di Riparto nella comunicazione di esercizio della prelazione, in proporzione alle azioni possedute da ciascuno di essi rispetto al totale delle azioni possedute da tutti gli aventi diritto che abbiano manifestato l'intenzione di acquistare Azioni di Riparto.

7.3.5 In caso di Trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto e ritenuto eccessivo dal socio che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

7.3.6 La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, nei termini di cui sopra, o sulla totalità delle azioni oggetto della comunicazione di trasferimento della Parte cedente, consente al socio cedente di trasferire liberamente le azioni di cui è titolare esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione, purché detto trasferimento sia perfezionato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla rinuncia del diritto di prelazione.

7.3.7 La Società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento delle azioni se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

8. RECESSO

8.1 Gli azionisti hanno diritto di recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

8.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.

ASSEMBLEA

9. COMPETENZA

9.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o privi del diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

10. CONVOCAZIONE

10.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art.2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.2 L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare, della data di seconda convocazione e delle altre menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti. L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio, alternativamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica, telefax o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art.5, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

10.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

10.4 In mancanza delle formalità di cui sopra, le assemblee si reputano validamente costituite quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo non presenti.

11. PARTECIPAZIONE

11.1 Sono legittimati all'intervento in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Per l'intervento in assemblea non

occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

11.2 Ogni soggetto che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

11.3 La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. In particolare sarà necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

12. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

12.1 Salvo quanto indicato al comma successivo, l'assemblea dei soci è validamente costituita e le sue deliberazioni sono assunte sia in sede ordinaria che in sede straordinaria con le maggioranze prescritte dalla legge.

12.2 In deroga a quanto previsto dal precedente comma e fatte comunque salve eventuali diverse maggioranze imperativamente ed inderogabilmente stabilite per legge, le seguenti deliberazioni dell'assemblea dei soci, in sede ordinaria o straordinaria, saranno validamente adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società:

(a) destinazione degli utili e delle riserve, fermo restando quanto previsto all'art.26;

(b) modificazioni dello Statuto della Società;

(c) operazioni straordinarie (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, aumenti di capitale, fusioni, scissioni e trasformazioni), e operazioni che, a qualsiasi titolo, determinino una modificazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le operazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile;

(d) scioglimento e liquidazione della Società e ricorso a procedure concorsuali;

(e) utilizzo della riserva da costituzione indisponibile (la

"Riserva Indisponibile") per effettuare investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (con esclusione di quelle finanziarie) e per fronteggiare eventuali sopravvenienze passive relative all'azienda "Stazione Sperimentale del Vetro" oggetto di conferimento da parte di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia, delle quali la società sia tenuta a rispondere ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2560 del codice civile, per un importo non superiore alla Riserva Indisponibile ed entro e non oltre il giorno 1 (uno) maggio 2018 (duemiladiciotto).

12.3 Ad eccezione delle delibere di cui alla lettera (a) del precedente comma e fatte comunque salve eventuali diverse maggioranze imperativamente ed inderogabilmente stabilite per legge, le maggioranze previste dal precedente comma si applicheranno anche alle assemblee di seconda convocazione.

13. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

13.2 Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

13.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è disciplinato dalla legge.

14. ASSEMBLEE SPECIALI

14.1 Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata ai sensi dell'art.2376 del codice civile, le cui deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.

14.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

AMMINISTRAZIONE

15. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

15.1 Per effetto delle diverse tipologie di attività della Società, del pluralismo degli interessi presenti e per ragioni di adeguatezza organizzativa, la Società è amministrata ai sensi dell'art.2380/bis del codice civile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

15.2 I componenti dell'Organo Amministrativo della società de-

vono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo quanto disposto dell'art.12 del D.Lvo 8/4/2013 n.39 e dall'art.5, comma 9, del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/8/2012 n.135 (art.11, comma 1, D.Lvo n.175/2016) e possono anche essere non soci.

15.3 In conformità all'art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 1 aprile 2011 recante *"Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle sopresse stazioni sperimentali per l'Industria"*, pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.141 del 20 giugno 2011, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base di una lista predisposta dai titolari delle "Azioni di Categoria A" e dai titolari di "Azioni di Categoria B", che contenga i nominativi designati dagli stessi come segue:

(a) 1 (uno) amministratore, con il ruolo di Vicepresidente, è nominato su designazione dei titolari delle "Azioni di Categoria A"; e

(b) 4 (quattro) membri, tra cui il Presidente, sono nominati su designazione dei titolari delle "Azioni di Categoria B", fermo restando quanto richiamato all'art.29.1 del presente statuto.

15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art.2386 del codice civile, fermo restando che i soci che li avevano designati hanno il diritto di designare i sostituti. I componenti così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva alla loro nomina.

15.5 I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

15.6 I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

15.7 Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n.120, la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno il numero dei componenti previsto dalla normativa vigente. Pertanto, in attuazione dell'art.3 della Legge 12 luglio 2011 n.120 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei compo-

nenti dell'Organo di Amministrazione. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti, giusta quanto stabilito al precedente comma 15.4, deve sempre avvenire nel rispetto di quanto precede.

16. POTERI

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'assemblea.

16.2 In conformità all'art.4 del decreto ministeriale del 1 aprile 2011 recante *"Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle sopresse stazioni sperimentali per l'Industria"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.141 del 20 giugno 2011, ogni anno il Consiglio di Amministrazione definisce e propone al Ministero per lo Sviluppo Economico i criteri di determinazione e la misura dei contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori di competenza e commerci di importazione corrispondenti di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.540. I contributi obbligatori sono poi deliberati annualmente con decreto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sentita la Unioncamere, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità, efficienza e sostenibilità, previa individuazione, da parte della Società, delle imprese tenute al versamento.

16.3 Relativamente ai contributi obbligatori previsti dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.540 si applica l'art.4 del decreto interministeriale 1 aprile 2011 citato.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione è competente a valutare l'opportunità e in caso di esito positivo della valutazione ad adottare gli strumenti di governo societario previsti dal terzo comma dell'art.6, D.Lvo 19 agosto 2016, n.175, e i programmi di valutazione del rischio aziendale previsto dal secondo comma della medesima disposizione.

17. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'assemblea.

17.2 Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

(a) ha la rappresentanza legale della Società, con la facoltà

di conferire le relative procure e/o deleghe; è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della Società in tutti i tipi di controversie;

(b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

(c) elabora insieme al Direttore Generale e propone al Consiglio di Amministrazione le linee guida strategiche, il business plan ed il budget della Società;

(d) adotta, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione utile.

17.3 L'assemblea elegge, su designazione dei titolari di "Azioni di Categoria A", il Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Al Vicepresidente non vengono riconosciuti compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

18. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne è fatta motivata richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da almeno 2 (due) dei suoi componenti o dei componenti il Collegio Sindacale.

18.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

18.3 Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal Collegio Sindacale e, per esso, dal suo Presidente o da due Sindaci.

18.4 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite quando siano intervenuti tutti i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

18.5 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente (o in caso di suo impedimento dal Vicepresiden-

te ed ancora, in caso di loro impedimento, dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione).

18.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano a mezzo di collegamento audio, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, e

(b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18.7 Salvo quanto indicato al comma successivo, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono debitamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

18.8 In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le delibere del Consiglio di Amministrazione inerenti le seguenti materie non possono essere delegate e devono essere adottate anche con il voto favorevole del consigliere designato dai titolari delle "Azioni di Categoria A":

(a) operazioni straordinarie della Società come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo proposte di modificazioni dello Statuto, aumenti di capitale, di scioglimento, liquidazione, fusione, scissione, trasformazione, conferimenti, operazioni sul capitale con l'eccezione di quanto previsto dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile, ricorso a procedure concorsuali e autorizzazione alla presentazione di domande di ammissione a tali procedure concorsuali ovvero stipula di accordi di ristrutturazione dei debiti o di transazioni fiscali rispettivamente ai sensi dell'art.182/bis e dell'art.183/ter della Legge Fallimentare, autorizzazione all'adozione e/o modifica di "piani attestati di risanamento" ai sensi dell'art.67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare, e

(b) proposte di utilizzo della Riserva Indisponibile per effettuare investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (con esclusione di quelle finanziarie) e per fronteggiare eventuali sopravvenienze passive relative all'azienda "Stazione Sperimentale del Vetro" oggetto di conferimento da parte di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia, delle quali la società sia tenuta a rispondere ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2560 del codice civile,

per un importo non superiore alla Riserva Indisponibile ed entro e non oltre il giorno 1 (uno) maggio 2018 (duemiladiciotto).

18.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

18.10 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

19. RAPPRESENTANZA SOCIALE

19.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o al Vicepresidente, e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, istituti e procuratori, individualmente o collettivamente.

20. COMPENSO

20.1 Oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio adeguatamente documentate, agli amministratori l'assemblea può attribuire un compenso.

20.2 L'assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto. In difetto, per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati (dopo lo svolgimento dell'attività) e trattamenti di fine mandato.

21. ORGANI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e di quanto previsto dal presente statuto, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, di volta in volta, affidare speciali incarichi non permanenti che non siano deleghe di gestione a singoli amministratori.

21.2 Il Direttore Generale, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il compenso.

21.3 Il Direttore Generale gestisce e sovrintende il personale ed è responsabile della gestione nonché del conseguimento degli obiettivi stabiliti; in particolare, il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:

- concorre nella attuazione dei programmi e cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione;

- elabora assieme al Presidente le linee guida strategiche, il *business plan* ed il *budget* annuale della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- concorre nella predisposizione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Presidente per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- organizza i servizi e affida le responsabilità e i compiti;
- esercita i poteri di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti;
- gestisce i rapporti con gli istituti di credito e stipula, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali contratti di mutuo;
- provvede alle liti e alle transazioni per gli importi di volta in volta fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- firma la corrispondenza e la documentazione nei limiti delle proprie attribuzioni e può delegare la firma a funzionari;
- firma i contratti attivi e passivi nell'ambito del *budget* e nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito agli organi societari;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario senza diritto di voto;
- è responsabile:

(a) dell'applicazione delle norme vigenti;

(b) dell'applicazione del Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con facoltà di delega di attribuzioni a preposti e/o collaboratori, potendo intervenire nei casi di necessità ed urgenza senza limiti di spesa e con obbligo di tempestiva informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione;

(c) del trattamento dei dati della Società in applicazione del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy.

21.4 Al Direttore Generale possono essere conferite procure per il compimento di predeterminati atti e/o di categorie di atti.

21.5 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno due volte all'anno, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

22. COLLEGIO SINDACALE

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) componenti supplenti nominati dall'assemblea secondo le disposizioni che seguono.

22.2 I membri del Collegio Sindacale sono nominati sulla base di una lista predisposta dai titolari delle "Azioni di Catego-

ria A" e dai titolari di "Azioni di Categoria B", che contenga i nominativi designati dagli stessi come segue:

(a) 1 (uno) sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e 1 (uno) sindaco supplente sono nominati su designazione dei titolari di "Azioni di Categoria A";

(b) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente sono nominati su designazione dei titolari di "Azioni di Categoria B".

22.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più sindaci, si provvede ai sensi dell'art.2401 del codice civile, fermo restando che i soci che li avevano designati hanno il diritto di designare i sostituti.

22.4 I requisiti, le funzioni e la responsabilità del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

22.5 La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

22.6 Il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale è stabilito dall'assemblea sulla base di un importo forfettario.

22.7 Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n.120, la nomina del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo.

A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. La quota di cui al comma 1 dell'art.2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

23. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 La revisione legale dei conti è affidata sempre e solo a un revisore legale dei conti oppure a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che opereranno secondo quanto previsto dalla Legge.

BILANCIO – UTILI E PERDITE – SCIoglimento

24. BILANCIO

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art.2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.3 La Società è tenuta ad esercitare le funzioni ad essa at-

tribuite garantendo l'equilibrio di bilancio (art.4, sesto comma, del D.M. 1 aprile 2011).

25. DESTINAZIONE DEGLI UTILI

25.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio della Società non sono distribuibili e devono essere reinvestiti per la realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto sociale della Società ai sensi della normativa applicabile. Gli stessi sono destinati come segue:

(a) in primo luogo, una quota pari al 5% (cinque per cento) è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale (la "Riserva Legale"); e

(b) in secondo luogo, gli utili che residuino una volta dedotta la quota di riserva legale sono destinati all'accrescimento di apposita riserva straordinaria (la "Riserva Straordinaria").

26. COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO

26.1 Salva l'applicabilità delle norme inderogabili di legge tra cui, in particolare degli artt. 2446 e 2447 del codice civile per le ipotesi ivi contemplate:

26.1.1 Qualora risultino delle perdite di esercizio dal bilancio, a copertura di tali perdite possono essere utilizzate, nelle forme e con le modalità di legge, la Riserva Straordinaria e la Riserva Straordinaria da costituzione (la Riserva Straordinaria e la riserva straordinaria da costituzione costituiscono collettivamente la "Riserva Disponibile") a condizione che il *business plan* della Società preveda un pareggio di bilancio nei 3 (tre) esercizi successivi alla chiusura del bilancio che evidenzia la perdita di esercizio.

26.1.2 Rimane inteso che in tutti gli altri casi la Riserva Disponibile può essere impegnata per effettuare investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (escluse le immobilizzazioni finanziarie) attinenti le attività statutarie e l'oggetto sociale della Società nei limiti della quota della Riserva Disponibile che sia costituita da disponibilità liquida.

26.1.3 Qualora le perdite di esercizio del bilancio della Società persistano nonostante quanto previsto ai commi precedenti e le stesse siano superiori al valore della Riserva Legale più la Riserva Disponibile (la Riserva Legale e la Riserva Disponibile, complessivamente, la "Riserva Complessiva") più il 50% (cinquanta per cento) della Riserva Complessiva stessa (il "Limite") e non sia possibile prevedere nel piano industriale un rientro anche parziale delle perdite entro il Limite, la copertura delle perdite verrà effettuata mediante versamenti dovuti e convenuti ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile da parte di:

(a) i titolari delle "Azioni di Categoria B" e delle "Azioni di Categoria C", nel limite del valore nominale delle azioni da essi detenute al momento della delibera di approvazione del

bilancio che evidenzia la perdita di esercizio e proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale della Società; e **(b)** i titolari di "Azioni di Categoria B", per le residue perdite che risultino a seguito della copertura di cui alla precedente lettera (a), fino ad un ammontare pari al doppio del valore nominale delle "Azioni di Categoria B", tenuto conto anche della copertura delle perdite di cui alla precedente lettera (a).

26.1.4 Sui titolari di "Azioni di Categoria A" non grava alcun obbligo di contribuzione in denaro ai sensi dell'art.2615/ter, secondo comma, del codice civile, ai fini della copertura delle perdite della Società.

27. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2 Salvo quanto previsto al comma successivo nel caso di liquidazione volontaria, la nomina dei liquidatori, i loro poteri ed il compenso, nonché le modalità di svolgimento della liquidazione sono regolati dalla legge.

27.3 Ai fini della liquidazione volontaria, i criteri in base ai quali essa deve svolgersi, ai sensi dell'art.2487, primo comma, lett. c), del codice civile, sono i seguenti:

(a) la copertura delle perdite della Società viene effettuata conformemente a quanto previsto dal precedente art.27;

(b) qualora residuino ulteriori perdite, esse sono ripianate mediante utilizzo della Riserva Indisponibile e di ogni altra riserva (secondo quanto previsto per legge) esistente alla data della delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione della Società. Una volta liquidati l'attivo ed il passivo, si procederà, per quanto possibile, alla restituzione degli originari conferimenti ai soci, proporzionalmente alle azioni possedute, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione della Società;

(c) se invece, una volta liquidati l'attivo ed il passivo, tenuto comunque conto di quanto al punto precedente, dovessero rimanere attività residue, anche queste saranno ripartite tra i soci in misura proporzionale al numero di azioni da essi detenute alla data della delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione della Società.

DISPOSIZIONI FINALI

28. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

28.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge e regolamentari, tra le quali, in particolare, si richiama:

- quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e regolamento di attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n.251;

- quanto previsto dall'art.1, terzo comma, del D.M. Sviluppo Economico 1 aprile 2011 pubblicato nella G.U. del 20 giugno 2011 n.141, in forza del quale resta fermo che, in ogni caso, la maggioranza degli organi di direzione dovrà essere sempre

designata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti del settore di attività cui è rivolta l'azione della Società in proporzione alla contribuzione complessivamente versata.

28.2 La Società assicura il rispetto della composizione degli organi sociali di cui all'art.2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. La società è tenuta a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo della società di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. Voti di lista. Resta fermo che, qualora per la nomina degli organi sociali sia previsto il meccanismo del voto di lista, le liste dovranno in ogni caso essere formate in modo da assicurare l'applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Resta in ogni caso fermo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251.

29. CONTROVERSIE

29.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promossa da o nei confronti del Consiglio di Amministrazione e/o dagli organi di controllo ovvero nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere esperito, preventivamente ad ogni azione giudiziale, un tentativo di mediazione presso l'organismo di conciliazione forense di Milano che lo amministrerà secondo il proprio regolamento vigente. Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, foro competente in via esclusiva e inderogabile sarà quello di Venezia.

29.2 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.